



UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

REGOLAMENTO DEI CULTORI DELLA MATERIA

Art. 1

Definizione delle funzioni

I cultori della materia collaborano con il personale docente dell'Università per lo svolgimento di attività didattiche seminariali e di esercitazione, nonché per lo svolgimento degli esami di profitto e di laurea secondo le disposizioni dell'art. 42 r.d. 4 giugno 1938, n. 1269. Essi possono svolgere attività di ricerca nell'Università, in base ai propri interessi di studio.

Non è consentito ai cultori l'espletamento di funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento. Ogni diversa disposizione provvedimento o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 2

Natura dell'incarico

Le funzioni di cultore della materia sono svolte su base volontaria. Esse tendono a soddisfare interessi culturali e scientifici dei cultori, perché favoriscono l'aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione a progetti di ricerca.

Lo svolgimento delle funzioni, totalmente gratuito, non dà diritto a nessun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo.

Art. 3

Procedure di attribuzione dell'incarico

La nomina di cultore avviene con decreto rettorale, su richiesta dell'interessato, conforme al modello allegato al presente Regolamento, vistata per approvazione dal docente titolare dell'insegnamento a cui si riferiscono le funzioni da espletare. La nomina è effettuata previo favorevole parere del Consiglio del Corso di laurea a cui appartiene il docente che formula la proposta.

La richiesta di attribuzione della qualifica di cultore deve essere accompagnata dalla dichiarazione
Università Europea di Roma

di accettazione del presente regolamento, da una auto-certificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 4, e da un breve curriculum che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite, gli eventuali titoli didattici e scientifici posseduti.

La proposta deve essere formulata entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 4

Requisiti per la nomina

Per il conferimento della nomina di cultore della materia sono necessari i seguenti requisiti:

- a) possesso del titolo di studio della laurea magistrale da almeno tre anni in un Corso di studio comprendente il settore scientifico-disciplinare a cui si riferiscono le funzioni da espletare oppure, in alternativa, il possesso del titolo di studio della laurea magistrale e l'iscrizione a un corso di dottorato di ricerca;
- b) svolgimento di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, salvo il caso di frequenza di un corso di dottorato;
- c) insussistenza di un rapporto di impiego con l'Università Europea di Roma.

I Consigli dei Corsi di laurea possono determinare, con propria delibera, ulteriori limiti o requisiti, allo scopo di assicurare la proficuità delle funzioni dei cultori in relazione alle esigenze dei corsi di studio.

Nell'esprimere il proprio parere, il Consiglio di Corso di laurea valuta la congruenza della preparazione e degli interessi scientifici e culturali dei richiedenti con gli obiettivi e gli orientamenti del Corso di laurea a cui afferiscono le funzioni da attribuire.

Art. 5

Durata della nomina

La nomina a cultore della materia ha validità per l'intero anno accademico nel quale interviene, salva revoca che dovesse essere disposta dal Rettore per giustificati motivi.

L'incarico può essere rinnovato di anno in anno, alle stesse condizioni e con lo stesso procedimento previsti per la nomina.